



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 10/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 23 giugno 2014, n. 174

Valutazione di incidenza fase screening del “Piano di lottizzazione maglia C.01 del PRG vigente - via C. Colombo - Via Cappuccini” - Autorità procedente: Comune di Laterza (TA).

L'anno 2014 addì 23 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 2039/2013 del 31.01.2013 acquisita al prot. n. 1533 del 12.02.2013 del Servizio Ecologia regionale, lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Laterza, trasmetteva in duplice copia cartacea il “Piano di lottizzazione maglia C.O1 del PRG vigente - via C. Colombo - Via Cappuccini” costituito dai seguenti elaborati: - Tavola 01 “Individuazione dell'area”;

- Tavola 02 “Rilievo fotografico”;
- tavola 03 “Planimetria con profili altimetrici”;
- Tavola 04 “Planimetria di progetto Q (-1,50)”;
- Tavola 05 “Individuazione dei lotti”;
- Tavola 06 “Planimetria quotata (Q +7,50) (quote altimetriche, distanze tra fabbricati, distanze tra fabbricati e confini, sezioni stradali”;
- Tavola 07 “Planovolumetrico di progetto”;
- Tavola 08 “Sezioni”;
- Tavola 09 “Standard urbanistici”;
- Tavola 10 “Urbanizzazioni Primarie”;
- Tavola 11 “Individuazioni Tipologie Residenziali”;
- Tavola 12 “Assegnazione Tipologie”;
- “Relazione e norme tecniche con allegati”;
- “Relazione di compatibilità paesaggistica”;
- “Inquadramento dell'area nel Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.)”;
- “Inquadramento area nei ZPS e S1C”;
- “Schema di convenzione con allegati”;
- “Piano finanziario con allegati”;
- “Relazione geologica preliminare” e relativi allegati grafici;
- “Valutazione di incidenza ambientale”;

Contestualmente veniva trasmessa la Deliberazione n. 33 del 6.11.2012 con cui il Consiglio comunale

aveva adottato il Piano in oggetto;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 3537 dello 08.04.2013, avendo rilevato che il Piano in oggetto rientrava nel campo di applicazione della l.r. 44/2012, invitava il Comune di Laterza ad attivare il procedimento di valutazione ambientale strategica, o, laddove si fossero riscontrate le condizioni previste dalla predetta norma, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

l'Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n. 5860 del 18.06.2013 acquisita al prot. n. 6433 dello 01.07.2013 del Servizio Ecologia, avendo evidenziato alcune criticità in ordine all'istanza in oggetto, chiedeva al Comune di Laterza, ai fini del rilascio del parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p, di modificare la proposta progettuale ed in particolare di non interessare con alcun volume edilizio o intervento (viabilità e parcheggi):

- l'area indicata nella Tavola 04 "Fascia di rispetto del margine superiore della gravina";
- le aree annesse del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" e della "Chiesa del Convento Vecchio" sottoposta a vincolo architettonico ex lege 1089/39 con declaratoria del 25.03.1983; con nota prot. n. 13651 del 13.09.2013 acquisita al prot. n. 8802 del 20.09.2013 del Servizio Ecologia, il SUAP del Comune di Laterza, facendo seguito alla richiesta dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS di cui alla nota prot. n. 3537 dello 08.04.2013, trasmetteva la seguente documentazione in formato digitale:
- Tavola 01 "Individuazione dell'area";
- Tavola 02 "Rilievo fotografico dell'area";
- Tavola 03 "Planimetria con profili altimetrici";
- Tavola 04 sostitutiva delle Tavole 04-05-06 "Planimetria di progetto quotata, individuazione dei lotti, calcolo volumi e superfici (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)" (anche in formato cartaceo);
- Tavola 05 sostitutiva della Tavola 07 "Planovolumetrico di progetto (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)" (anche in formato cartaceo);
- Tavola 06 sostitutiva della Tavola 08 "Sezioni (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)" (anche in formato cartaceo);
- Tavola 07 sostitutiva della Tavola 09 "Standard urbanistici (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)" (anche in formato cartaceo);
- Tavola 08 sostitutiva della Tavola 10 "Urbanizzazioni Primarie (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)" (anche in formato cartaceo);
- Tavola 09 sostitutiva delle Tavole 11 e 12 "Individuazioni Tipologie Residenziali, assegnazioni Tipologie (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)" (anche in formato cartaceo);
- "Scheda anagrafica redatta ai sensi della DGR 304/2006" (anche in formato cartaceo);
- "Relazione di compatibilità paesaggistica";
- "Inquadramento area nei ZPS e SIC";
- "Inquadramento dell'area nel Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.)";
- "Relazioni e norme tecniche con allegati (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)" (anche in formato cartaceo);
- "Perizia Tecnica Agronomica" (anche in formato cartaceo);
- "Piano finanziario con allegati (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)" (anche in formato cartaceo);
- "Schema di convenzione con allegati (in adeguamento al parere paesaggistico del Servizio Assetto del

Territorio della Regione Puglia prot. n. 5860 del 18.06.2013)” (anche in formato cartaceo);

- “Rapporto ambientale preliminare” (anche in formato cartaceo);

- “Relazione geologica preliminare” e relativi allegati grafici;

l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 10458 dell’11.11.2013, ai fini della consultazione di cui all’art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Paesaggistica ed Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), Servizio Tutela delle acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Agricoltura (Ufficio provinciale agricoltura di Taranto), Servizio Foreste;

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);

- Autorità di Bacino della Puglia;

- Autorità idrica pugliese;

- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio civile) di Taranto;

- Acquedotto pugliese;

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Azienda sanitaria locale di Taranto;

- Provincia di Taranto - Settore attività produttive, Settore Ecologia e ambiente (Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale), Settore Programmazione e pianificazione del territorio, Ente di gestione provvisoria del Parco “Terra delle Gravine”;

- Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Contestualmente si rammentava che la procedura comprendeva la valutazione di incidenza e che la l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. prevedeva, all’articolo 6 comma 4 che “le procedure di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e regionali, sono espletate sentiti gli enti parco competenti”;

l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 15781 del 2.12.2014 acquisita ai prot. n. 200 del 7.01.2014 del Servizio Ecologia, comunicava che “dalla verifica degli elaborati scaricati dal Portale Ambientale Regionale non risultano vincoli PAI per l’area in questione”;

l’Autorità idrica pugliese, con nota prot. n. 4867 del 10.12.2013 acquisita al prot. n. 333 del 10.01.2014 del Servizio Ecologia, inviava il proprio contributo in merito segnalando la necessità di verificare “la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste, interessate, di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale”;

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota prot. n. 18896 del 9.12.2013 acquisita al prot. n. 393 del 10.01.2014 del Servizio Ecologia, chiedeva “l’accertamento per l’intera area in oggetto (particella per particella) circa l’eventuale esistenza di beni ed aree tutelate per legge (vincoli ex lege 1497/1939, vincoli da art. 142 del D.lgs 142/2004 da riportare in maniera chiara ed esplicita, dato che risultano incongruenze tra le perimetrazioni riportate e quanto agli atti di quest’Ufficio”;

con nota prot. n. 4169 del 20.12.2014 acquisita al prot. n. 543 del 20.01.2014 del Servizio Ecologia, l’Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti dell’Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia comunicava che “gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”;

il Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 381 del 14.01.2014 acquisita al prot. n. 831 del

23.01.2014 del Servizio Ecologia, trasmetteva la Delibera di Giunta regionale n. 2014 del 29.10.2013 con la quale era stato rilasciato, per il Piano in oggetto, il parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p. Nell'istruttoria si rilevava che lo stesso era stato modificato sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica della Regione Puglia nella citata nota prot. n. 5860 del 18.06.2013;

la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 631 del 22.01.2014 acquisita al prot. n. 1366 del 10.02.2014 del Servizio Ecologia, al fine di evitare potenziali impatti negativi sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione, riteneva necessario che "l'esecuzione delle operazioni di scavo avvenga sotto il diretto controllo di un archeologo specializzato e che in caso di rinvenimenti archeologici, si affidi ad archeologo specializzato l'incarico dell'esecuzione di saggi di verifica, con ausilio di manodopera fornita da ditta in possesso di qualificazione SOA 0525";

il Dipartimento provinciale ARPA Puglia, con nota prot. n. 73157 del 23.12.2013

acquisita al prot. n. 1314 del 4.02.2014 del Servizio Ecologia, con riferimento al PdL riteneva che "gli effetti ambientali da esso potenzialmente determinabili, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche ambientali dell'area, siano ragionevolmente contenuti [...]";

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota prot. n. 3199 del 6.03.2014 acquisita al prot. n. 2701 del 14.03.2014 del Servizio Ecologia, rappresentava che "questa Soprintendenza, per quanto di stretta competenza, non evidenzia particolari motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto, condividendo il parere con tutte le prescrizioni e il rispetto degli indirizzi già individuati ed assegnati dal Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. A00145 del 14.01.2014 n. 381";

l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 4426 del 9.05.2014, inviata al Settore Ecologia ed Ambiente, Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e Protezione Civile della Provincia di Taranto e per conoscenza al Comune di Laterza sollecitava il Settore Ecologia ed ambiente ad inviare il parere previsto dall'art. 6 comma 4 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., già richiesto con nota prot. n. 10458 dell'11.11.2013;

il Settore 5° - Urbanistica, Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Laterza, con nota prot. n. 8593 del 15.05.2014 acquisita al prot. n. 4850 del 22.05.2014 del Servizio Ecologia, riscontrava allegando la nota prot. n. 8915 del 19.12.2008, con cui la Provincia di Taranto, Ente di gestione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con riferimento al Piano in oggetto, segnalava che l'area di intervento non ricade all'interno del perimetro del parco naturale regionale e che pertanto non risulta necessario il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di gestione;

atteso che:

ai sensi dell'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto

del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, ha delegato le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dello 01.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

considerato che:

in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;

l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 della "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

L'istanza in oggetto si riferisce al Piano di Lottizzazione volto alla realizzazione di un insediamento residenziale nella maglia C01, tipizzata quale zona territoriale omogenea "C" dal vigente PRG del Comune di Laterza, prevista in un'area, che interessa le p.11e 4, 8, 9, 10, 110, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 174, 175, 181 del foglio di mappa 109, compresa fra la via C. Colombo (ex SS. 580), la via Cappuccini, il Liceo Scientifico ed il centro di riabilitazione "O.S.M.A.I.R.M." (pagg. 5-7 "Relazione e norme tecniche con allegati"). La superficie territoriale di comparto è pari a 21.222,00 m<sup>2</sup>, mentre la superficie fondiaria occupata dai lotti è pari a 5.987,27 m<sup>2</sup> e gli standard, aree a verde attrezzato e parcheggi, sono rispettivamente pari a 4.443,67 m<sup>2</sup> e 763,65 m<sup>2</sup> (pagg. 7 e 10 "Relazione e norme tecniche con allegati"). I lotti previsti sono 8 (Tavola 04 "individuazione dei Lotti") ed ospitano localizzati corpi di fabbrica, di tipologia monofamiliare, bifamiliare e plurifamiliare, destinati ad edilizia residenziale: in particolare il 40% della volumetria totale è destinata a edilizia residenziale pubblica (pag. 6 "Relazione e norme tecniche con allegati"). La Tavola 04 "Individuazione dei lotti" consente di rilevare che la volumetria è localizzata a sud dell'area di interesse (nella porzione centro-occidentale), mentre più ad est trova sede la zona destinata a verde pubblico attrezzato.

Dal punto di vista vincolistico si rileva, anche con l'ausilio della ricostruzione contenuta nella DGR n. 2014/2013, che la zona perimetrata dal PdL, interessa aree a vincolo idrogeologico, a vincolo faunistico ex l.r. 10/1984 ("zona a gestione sociale" denominata "Laere"), area di tutela quali-quantitativa secondo il Piano di Tutela delle Acque, e marginalmente aree soggette a vincolo ex lege 1497/39. Secondo il PUTT/p, interessa l'area annessa all'emergenza del sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico "Gravina di Laterza", l'ATE B di valore rilevante, beni diffusi nel paesaggio agrario quali alberature, piante isolate e a gruppi (art. 3.14 delle NTA), l'area annessa della "Chiesa del convento vecchio" sottoposta a vincolo ex lege 1089/39. Inoltre, dalla ricognizione dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 2.08.2013, si rileva la presenza di:

- ulteriore contesto paesaggistico della struttura idro-geo-morfologica "Aree soggette a vincolo Idrogeologico";

- ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale quali “Aree di rispetto dei boschi”, “Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali”, “Siti di rilevanza naturalistica”;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincolo paesaggistico ex lege 1497/39), ed ulteriori contesti paesaggistici della Struttura antropica e storico-culturale quali “Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative” (Chiesa del convento vecchio), “Cono visuale” (Laterza La Gravina), e “Strada a valenza paesaggistico” (55580).

L'intervento ricade nel SIC-ZPS “Area delle Gravine”, cod. 1T9130007, nell'IBA 139 denominata “Gravine” ed interessa con il suo perimetro l'area annessa del parco naturale regionale “Terra delle Gravine” istituito con l.r. 18/2005 e ss.mm.ii.: per quanto attiene quest'ultimo aspetto dalla lettura della documentazione allegata all'istanza e della DGR n. 2014/2013 (con cui è stato rilasciato parere di compatibilità paesaggistica favorevole) si evince che le volumetrie sono previste all'esterno della predetta area annessa. In virtù di tale circostanza la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione dell'area naturale protetta regionale, è stata individuata quale Soggetto con competenza ambientale nell'ambito della fase di consultazione prevista dall'art. 8 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii..

Considerato che:

nell'ambito del procedimento di approvazione del PRG di Laterza (approvato ai sensi della l.r. 56/1980 e ss.mm.ii. con DGR n. 562 del 17.04.2003) l'allora Ufficio Parchi e Riserve Naturali del Settore Ecologia ha espresso, con nota prot. n. 3385 del 28.03.2002, parere di valutazione di incidenza. In tale parere non sono state segnalate incidenze relativamente alla localizzazione della maglia C.01 in oggetto;

la Provincia di Taranto, Ente di gestione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, con nota prot. n. 8915 del 19.12.2008, ha segnalato che l'area di intervento non ricade all'interno del perimetro del parco naturale regionale e che pertanto non risulta necessario il rilascio dei nulla osta da parte dell'Ente di gestione;

secondo gli elaborati del Piano di gestione del SIC-ZPS “Area delle Gravine” IT9130007, approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009, l'intervento non interessa habitat (Tavola 5.3. “Corta degli habitat - versante occidentale Settore n. 1”);

dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, nonché dalla consultazione delle ortofoto AIMA 1997, CGR 2005 e 2006, si evince che il Piano di lottizzazione interessa un'area periurbana già in parte antropizzata, contraddistinta nella porzione meridionale (in cui la Giunta regionale con Delibera n. 2014/2013 ha prescritto la realizzazione delle volumetrie) dalla presenza di elementi arborei ed arbustivi. Secondo quanto indicato nella “Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica” (pag. 10) attualmente l'area si presenta a coltivo, in gran parte abbandonato. Nella “Relazione tecnica con allegati” si rappresenta che le aree in oggetto negli anni passati si sono configurate come terreni agricoli, oggetto di sbancamenti, che hanno creato un salto di quota nella zona posta a nord del comparto (pag. 7). La “Perizia tecnico agronomica” indica che gli arbusti attesta l'assenza di esemplari di ulivo aventi carattere di monumentalità ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii;

la tipologia di interventi proposti è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

la Provincia di Taranto ed il Comune di Laterza, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Area delle Gravine”, si ritiene che non sussistano incidenze significative sui siti Natura 2000 interessati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- siano salvaguardati i muretti a secco eventualmente presenti nell'area;

- si realizzino le recinzioni dei lotti, come indicato dallo stesso proponente nella “Relazione e norme tecniche con allegati”, con murature a secco prevedendo alle spalle degli stessi le piantumazioni di siepi con specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
- tutte le aree a verde siano realizzate utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003, introducendo idonea vegetazione arborea e arbustiva anche lungo il perimetro dell’area;
- le aree attrezzate siano realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;
- in relazione agli esemplari di ulivo segnalati nell’area, ai sensi della l. 144/1951, siano attivate le necessarie interlocuzioni con il Servizio regionale Agricoltura ai fini dell’ottenimento degli atti di assenso di competenza;
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 2250/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree protette e nei siti Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 2464/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall’Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007- 2013 nelle aree “a bosco e a macchia”;  
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto

di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso:

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Piano di lottizzazione maglia C.01 del PRG vigente - via C. Colombo - Via Cappuccini” ricadente nel territorio di Laterza (TA) avente come Autorità procedente il Comune di Laterza per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo le motivazioni e le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale strategica, il Comune di Laterza deve garantire la corretta applicazione delle disposizioni della Legge 4/2012;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti, ivi compresi quelli inerenti la valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ove prevista per l'intervento;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Laterza;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Taranto, all'UPA di Taranto, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.



Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

---